

## Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 502 del 30.12.1992

**per la definizione dei rapporti giuridici e economici**

**tra l'Azienda ULSS 6 Euganea di Padova**

**e l'Azienda termale accreditata Gazzella Bianca SRL**

### Premesso:

- che l'azienda termale **Gazzella Bianca SRL** - codice regionale di accreditamento 610857 - è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria specialistica ambulatoriale – stabilimento di cure termali (cod B7 della classificazione ex L.R. 22/2002) con provvedimento n.41370/15 del 05/11/2019 Comune di Abano Terme PD, in corso di rinnovo come da richiesta inviata al SUAP prot. n. 160291 del 17/06/2021;
- che la suddetta azienda termale è titolare di accreditamento istituzionale per l'Unità di Offerta "Stabilimento Termale" in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 548 del 9 maggio 2023, in continuità e con validità triennale a partire dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione Veneto di detto provvedimento, ovvero con scadenza 15/5/2026;
- che l'art. 8 quinquies del d.lvo 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda ULSS definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private accreditate al fine dell'erogazione delle prestazioni sanitarie con oneri a carico del SSN;
- che l'art. 17, comma 1 della L.R. 22/2002 e s.m.i. stabilisce che "l'accREDITAMENTO istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie non costituisce in capo alle Aziende e agli enti del Servizio Sanitario Regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'art. 8 quinquies del D.L.vo 502/1992 e s.m.i.", nell'ambito del livello di spesa annualmente definito dalla Regione ai sensi della normativa vigente;
- che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta Regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8 quinquies del D.L.gs n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale stabiliscono l'indicazione della quantità e delle tipologie

di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli di competenza dell'azienda ULSS anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale stessa;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture accreditate;

- che l'erogazione delle prestazioni termali con oneri a carico del SSN di cui al DPCM 12.1.2017 è disciplinata dagli accordi Stato, Regioni e Province Autonome stipulati ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 323/2000 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale che determinano l'assegnazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività e definiscono le regole per l'erogazione e la remunerazione dell'attività in parola;

Tutto ciò premesso

tra

L'Azienda ULSS n. 6 Euganea (di seguito Azienda ULSS), con sede a Padova, Via Enrico degli Scrovegni n. 14, Partita IVA e C.F. 00349050286 nella persona del Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, Dr.ssa Luisa Toniolo, a ciò delegato come da atto del Direttore Generale ULSS 6, n. 618 del 06/10/2023

e

L'Azienda termale Gazzella Bianca SRL (di seguito "Azienda termale/erogatore"), con sede legale a Abano Terme PD in Via F. Busonera, 150, codice fiscale/p.iva 00255970287 nella persona del Sig Crescenzo Giannino, in qualità di legale rappresentante, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

Si conviene e si stipula il seguente

#### **ACCORDO CONTRATTUALE**

## **Art. 1 Oggetto e causa**

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dall'erogazione, da parte dell'azienda termale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, delle prestazioni rientranti nella funzione di assistenza di assistenza termale di cui al D.P.C.M. 12/1/2017 riportate nell'Allegato 1 al presente accordo, in quanto oggetto di specifica autorizzazione all'esercizio, unitamente al livello tariffario riconosciuto alla struttura in sede di accreditamento.

## **Art. 2 Obblighi dell'erogatore**

L'erogatore privato accreditato eroga prestazioni di assistenza termale per conto e con oneri a carico del SSR, sia ai cittadini residenti nel Veneto che ai cittadini residenti nelle altre Regioni, nel rispetto del budget indicato nel presente accordo contrattuale (allegato 1), risultante dai livelli di spesa e dai volumi di attività fissati dalla Regione Veneto.

L'erogatore, nell'esercizio della propria attività, garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, di regolamento e comunque di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi comprese quelle emanate da ANAC, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

In particolare l'erogatore:

- a) garantisce l'erogazione delle prestazioni termali oggetto del presente accordo, durante i periodi annuali di apertura comunicati all'Azienda ULSS, senza pretendere alcun pagamento da parte degli assistiti fatta eccezione per la quota di partecipazione alla spesa sanitaria;
- b) comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni dell'attività termale oggetto del presente accordo;
- c) si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- d) si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - tariffe di remunerazione delle prestazioni termali;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei soci, amministratori, legali rappresentanti della società che gestisce lo stabilimento termale;
- compartecipazione alla spesa da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, ai sensi della Legge n. 24/2017;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione e del Ministero.

L'Azienda Termale è tenuta inoltre a:

- rispettare, ai sensi dell'art. 38 L.R. 30/2016, le disposizioni e gli adempimenti impartiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sul rispetto degli obblighi in tema di anticorruzione e trasparenza;
- rispettare gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 41, commi 5 e 6, del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS 6 (approvato con Deliberazioni del Direttore Generale n. 173/2018 e n. 414/2019 pubblicate nel sito aziendale dell'ULSS 6), documento che deve essere disponibile presso la Struttura in quanto gli effetti si estendono ai collaboratori a qualsiasi titolo di enti fornitori di servizi in favore della pubblica amministrazione.

### **Art. 3 Modalità di accesso alle prestazioni termali**

L'erogatore si impegna al rispetto della normativa vigente relativa all'accesso degli assistiti alle prestazioni di assistenza termale:

a) l'accesso è subordinato alla proposta/riciesta da redigersi su ricetta del SSN secondo le disposizioni regionali e aziendali, da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o di altro medico del SSN o dell'INAIL o dell'INPS., che danno diritto a fruire di cure termali con oneri a carico del SSN. La proposta/riciesta deve indicare la diagnosi, corrispondente ad una delle patologie di cui al succitato D.P.C.M., e il correlato ciclo di cura, nel numero di sedute previste dal DPCM stesso. Fa eccezione l'accesso alle cure in regime INPS e INAIL che segue la normativa specifica;

b) i cicli di cura pertinenti le prestazioni di cui all'allegato 1) del presente accordo devono essere erogati nel numero di sedute previsto dal DPCM, fatte salve diverse esigenze cliniche dell'assistito documentate dal medico della struttura, e sono da concludersi nell'arco di 60 giorni;

c) il Direttore Sanitario dell'Azienda termale, prima di ammettere l'assistito all'effettuazione delle cure prescritte, è tenuto a:

- effettuare accurata visita medica per l'accertamento di eventuali controindicazioni cliniche, con anamnesi patologica remota e prossima ed esame obiettivo;

- controllare le terapie farmacologiche in corso per l'affezione per la quale è autorizzata la cura termale o per affezioni concomitanti;

- stabilire il programma terapeutico, sulla base della prescrizione contenuta nella ricetta SSN, individuando qualità, tempi, intervalli e modalità della somministrazione, tenuto conto del numero di sedute previste dal D.P.C.M. 12/1/2017 e avendo riguardo alle esigenze cliniche dell'assistito;

- effettuare gli interventi d'urgenza, praticabili nell'azienda termale, che si rendano necessari nel corso della cura termale;

d) nei casi cui vengono accertate controindicazioni al tipo di cura prescritto, l'assistito non può essere ammesso ad altro tipo di cura;

e) il Direttore Sanitario dell'Azienda termale è tenuto a compilare la "cartella clinica termale individuale" che deve avere le caratteristiche previste dalla Legge Regionale 14 dicembre 2007, n. 34. La cartella deve dare evidenza dettagliata di tutti gli elementi di cui alle precedenti lettere b) e c), deve contenere il

consenso informato alle cure sottoscritto dall'assistito, il foglio di lavoro giornaliero riportante data della singola seduta, sottoscritto giornalmente dall'operatore che effettua le cure e contro-sigliato dal medico.

La cartella deve essere chiusa con breve relazione clinica conclusiva;

f) l'Azienda termale, al termine del periodo di cura, è tenuta ad apporre sul retro della ricetta cartacea del SSN apposito timbro ove l'assistito dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, il numero di cure fruito e il periodo di fruizione;

g) l'Azienda termale è tenuta, all'atto dell'accettazione dell'assistito, a acquisire, sul retro della proposta-riciesta, redatta su modulario del SSN, la dichiarazione dell'assistito di non avere usufruito, nell'anno solare in corso, di altro ciclo di cure termali con oneri a carico SSN. L'Azienda termale è altresì tenuta a verificare la sussistenza nella prescrizione della presenza del codice di esenzione che dà diritto all'assistito di usufruire del secondo ciclo di cura a carico del SSN nello stesso anno.

h) L'Azienda ULSS non remunera all'azienda termale le prestazioni dalla stessa erogate in difformità alla normativa in materia di secondo ciclo di cura.

#### **Art. 4 Modalità e tempi di trasmissione dei flussi e di fatturazione**

La struttura termale accreditata si impegna a:

a) inviare all'Azienda ULSS i flussi informatici previsti dalla normativa nazionale e regionale, entro il giorno 12 del mese successivo all'erogazione della prestazione. In ogni caso il termine ultimo per l'invio dei flussi relativi all'attività annuale è il 12 gennaio dell'anno successivo, fatta eccezione per i cicli a scavalco dell'anno i cui flussi devono essere trasmessi entro il giorno 12 di febbraio;

b) consegnare all'Azienda ULSS, entro 5 giorni dalla chiusura dell'elaborazione dei suddetti flussi, gli originali delle prescrizioni/proposte del SSN e dell'INPS/INAIL;

c) trasmettere all'Azienda ULSS le fatture in formato elettronico, in data non antecedente alla consegna delle prescrizioni/proposte, previa verifica che l'invio dei flussi informatici sia andato a buon fine.

Ricevuto il materiale relativo alle fatturazioni (cartaceo ed informatico), l'Azienda ULSS effettua, entro il mese stesso, un primo controllo, richiedendo all'Azienda termale eventuali informazioni integrative per la

correzione degli errori. E' nell'interesse dell'Azienda termale fornire con tempestività le precisazioni richieste.

L'Azienda ULSS provvede a liquidare esclusivamente le prestazioni non oggetto di contestazione.

#### **Art. 5 Obblighi dell'Azienda ULSS**

L'Azienda ULSS:

a) garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività:

b) effettua, anche tramite accesso all'Azienda termale, accertamenti a campione sulla regolarità e qualità del servizio nonché sull'effettiva esecuzione delle prestazioni in accreditamento e sulle conseguenti fatturazioni, anche avvalendosi dell'attività del Nucleo Aziendale di Controllo;

c) remunera le prestazioni addebitate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti di budget assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione corrispondente al livello tariffario riconosciuto all'Azienda termale, al netto della quota di partecipazione alla spesa direttamente corrisposta dall'assistito. Le tariffe si intendono comprensive delle prestazioni indicate nell'allegato 9 al DPCM 12.1.2017. L'Azienda ULSS non assume a proprio carico l'onere relativo a cicli di cura erogati dall'azienda termale in difformità a quelli previsti o erogati oltre i limiti della frequenza di legge, anche se erroneamente indicati nella prescrizione/proposta del SSN;

d) effettua il pagamento delle competenze spettanti all'Azienda termale entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, a fronte del completo invio da parte dell'Azienda Termale della documentazione, cartacea e informatica relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

e) comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

#### **Art. 6 Requisiti di autorizzazione e di accreditamento**

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale previsti dalla normativa statale e regionale vigente, con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Si impegna, inoltre, a eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. 22/2002 e successive modifiche e integrazioni e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

#### **Art. 7 Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata triennale dal 1/1/2023 al 31/12/2025, e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa proroga automatica.

La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, comporta la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1.

#### **Art. 8 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto**

L'erogatore privato accreditato prende atto che:

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, modifica della compagine societaria ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore deve essere preventivamente e tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda ULSS. L'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, il trasferimento. La cessione non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS. Nel caso in cui la cessione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento siano state preventivamente autorizzate, l'erogatore subentrato può subentrare anche nel presente accordo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;



- in relazione a detti mutamenti l'Azienda ULSS si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato attinente all'autorizzazione all'esercizio o all'accreditamento, previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;
- c) accertata incapacità di garantire le prestazioni oggetto di accreditamento;
- d) accertata incapacità di garantire la causa del presente accordo;
- e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti, a qualsiasi titolo, per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 bis. della L.R. 22/2002 e s.m.i è prevista, inoltre, quale causa di risoluzione di diritto, il mancato rispetto degli impegni assunti con riferimento alla gestione delle risorse assegnate e alle prestazioni concordate secondo quanto previsto dai provvedimenti regionali.

L'Azienda Ulss intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'operatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze, l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

#### **Art. 9 Trattamento dati personali**

Il trattamento dei dati personali per l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo contrattuale da parte dell'erogatore avviene in nome e per conto del titolare del trattamento (Azienda ULSS 6 Euganea), per finalità di cura. L'erogatore è legittimato dalla sottoscrizione di addendum, parte integrante del presente accordo, quale contratto di nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'erogatore, in qualità di responsabile del trattamento, accede agli applicativi aziendali del titolare con credenziali dedicate fornite dallo stesso, autorizza e istruisce i propri operatori in merito alle misure tecniche e organizzative da adottare per la protezione del dato personale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e riportato nell'addendum sopra indicato.

L'assistito può prendere visione, presso il sito web dell'Azienda ULSS 6 "Sezione Sistema Privacy Aziendale", dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito ai trattamenti dei propri dati personali posti in essere dal responsabile del trattamento e delle modalità per l'esercizio dei diritti ex artt 15 – 22 del regolamento sopra citato.

Qualora l'erogatore renda disponibili i dati personali trattati per conto dell'Azienda ULSS a uno o più "sub – fornitori" deve nominarli "sub – responsabili del trattamento" mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti, al fine di fare assumere agli stessi i medesimi obblighi cui si è impegnato nei confronti del titolare del trattamento. In tale caso la nomina deve essere approvata, per iscritto dal titolare del trattamento prima dell'affidamento dell'attività di trattamento stesso, a seguito di specifica richiesta formale, ai sensi dell'art. 28 comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento dei dati personali relativi al presente accordo contrattuale e all'addendum sopra indicato avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

#### **Art. 10 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell'art. 5 che precede, le parti possono disciplinare i reciproci rapporti in

applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione Veneto.

#### **Art. 11 Modifiche e integrazioni dell'Accordo Contrattuale**

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione e saranno possibili in quanto finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale.

#### **Art 12 Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo contrattuale non risolte bonariamente tra le parti, sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.

#### **Art. 13 Bollo e Registrazione**

L'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'art. 2 dell'allegato A – Tariffa parte I del DPR n. 26 ottobre 1972, n. 642 è a carico della struttura accreditata, che invia all'Ulss 6 l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

#### **Art. 14 Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

#### **Art. 15 Clausola risolutiva espressa**

Il presente accordo contrattuale, qualora sottoscritto in pendenza del rilascio della documentazione antimafia, ai sensi degli art. 88 e 92 del D. L.vo n. 159/2011 e successive modifiche (D. L.vo 218/12), è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive.

Il presente accordo contrattuale è firmato digitalmente ed è trasmesso alla Direzione Generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto.

Letto, firmato e sottoscritto

**Per l'Azienda Ulss n.6 - Euganea -**

Il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

Dr.ssa Luisa Toniolo (documento firmato digitalmente)

**Per l'Azienda termale**

Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

Padova, 01/01/2023

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del cod. civile, si approvano e distintamente si sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 12 (Controversie), art 15 (Clausola risolutiva espressa).

Letto, firmato e sottoscritto

**Per l'Azienda Ulss n.6 - Euganea -**

Il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

Dr.ssa Luisa Toniolo (documento firmato digitalmente)

**Per l'Azienda termale**

Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

**Allegato 1 all'Accordo Contrattuale**  
**tra**  
**Azienda ULSS 6 EUGANEA**  
**e**  
**Azienda termale accreditata**  
**GAZZELLA BIANCA SRL – cod. 610857**

periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025  
 Importo annuale di budget assegnato secondo delibera regionale e delibera Ulss 6  
 Livello tariffario riconosciuto all'azienda termale: SUPER con adesione

Tipologia di prestazioni erogabili, ai sensi del presente Accordo Contrattuale, con oneri a carico del SSN

Codifica della prestazione	descrizione della prestazione
----------------------------	-------------------------------

**REGIME ORDINARIO**

89.90.1	fango+bagno o doccia c.d di annettamento
89.90.2	fango+bagno terapeutico
89.90.3	bagno per malattie artroreumatiche
89.91.2	seduta inalatoria (inalazione o neb/polv o aerosol o humages)

**REGIME INAIL**

89.90.1	fango+bagno o doccia c.d di annettamento
89.90.2	fango+bagno terapeutico
89.90.3	bagno per malattie artroreumatiche
89.91.2	seduta inalatoria (inalazione o neb/polv o aerosol o humages)
89.94.2	seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione motoria
89.94.3	seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria
89.93.4	seduta del ciclo di ventilazione polmonare controllata

**IN REGIME SSN finanziato ai sensi del D.L. 73/21 convertito nella Legge 106/22**

89.94.2	seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione motoria
89.94.3	seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria
89.93.4	seduta del ciclo di ventilazione polmonare controllata

**Il legale Rappresentante**

\_\_\_\_\_

**Il Direttore UOC DAT- ULSS 6**

Dr.ssa Luisa Toniolo (firmato digitalmente)